

Allegato "B" al n. 14821 di Raccolta

STATUTO

COMITATO ITALIANO PER IL REINSERIMENTO SOCIALE -

C.I.R.S. CASA FAMIGLIA ETS

TITOLO I

DEFINIZIONE - FINALITÀ - LINEE ATTUATIVE

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE-SEDE

E' costituita l'Associazione denominata **"COMITATO ITALIANO PER IL REINSERIMENTO SOCIALE - C.I.R.S. CASA FAMIGLIA - ETS"**, la quale intende operare come Ente del Terzo Settore, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs.3 luglio 2017 n.117 (cd.Codice del terzo Settore, in seguito denominato CTS), ed é disciplinata dal presente statuto e, in quanto compatibili, dallo stesso CTS, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile.

L'associazione indica gli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore (in seguito denominato "RUNTS") negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione, che ha durata illimitata, ha sede legale in Messina.

Essa può istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, uffici e rappresentanze in altre località, quando sia necessario allo svolgimento degli scopi

sociali.

Art.2 - SCOPO - OGGETTO

L'Associazione, il cui ente di riferimento, C.I.R.S. è stato eretto con D.P.R. n. 1578 del 18.12.1961, si propone il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avendo come scopo la promozione della donna con impegno di solidarietà mediante l'erogazione continua di prestazioni direttamente volte alla prevenzione o alla rimozione di situazioni di disagio.

Essa si propone il servizio di assistenza e di protezione sociale, oltre che di prevenzione, nel campo del bisogno in generale, anche nei suoi nuovi sviluppi e manifestazioni future, delle devianze psicosociali, della emarginazione, con particolare riguardo alle minorenni soggette a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili e agli interventi di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958 n. 75, e sue eventuali modifiche e integrazioni.

L'Associazione intende perseguire le sue finalità mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, avvalendosi prevalentemente delle presta-

zioni dei volontari associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni; consulenza per ogni ente e/o servizio istituzionale nelle materie inerenti l'attività specifica di risoluzione del disagio della donna ed il suo accompagnamento;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- k) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modifica-

zioni;

n) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

o) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016,

n. 106;

p) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

q) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

r) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

s) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

t) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

u) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

v) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consuma-

tori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può, in via meramente esemplificativa:

- svolgere attività di prevenzione e lotta ad ogni tipo di violenza ed, in particolare, alla violenza contro le donne ed i minori ed allo stalking e l'attività di assistenza alle vittime;

- svolgere attività di assistenza sanitaria, giuridica, economica e sociale a soggetti extracomunitari ed immigrati in genere che versino in condizioni di disagio e difficoltà, anche attraverso la gestione di centri diurni;

- svolgere attività di assistenza ai diversamente abili ed ai disabili psichici e di sostegno, assistenza ed accompagnamento alle famiglie;

- svolgere attività di formazione continua in campo sanitario;
- promuovere, creare e gestire idonee strutture di accogliimento, case famiglia, corsi di addestramento al lavoro, laboratori, da gestire anche direttamente, asili e centri diurni;
- organizzare corsi speciali per la preparazione di persone disposte ad occuparsi delle opere di cui sopra;
- studiare i problemi inerenti alle problematiche di cui sopra;
- promuovere attività, stabili od occasionali, di terapia occupazionale per i propri assistiti finalizzate al loro reinserimento sociale nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi, le quali non potranno assumere caratteristiche di imprenditorialità e concorrenzialità, né potranno prevedere alcun tipo di retribuzione rapportata al lavoro svolto dagli assistiti se non nella forma di borse lavoro, secondo i presupposti e le modalità previste dalla legge.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e li-

miti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 Codice del terzo settore, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

L'Associazione può esercitare, anche in forma organizzata e continuativa, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generate e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO II

SOCI

ART. 3 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma è necessaria la partecipazione di almeno sette soci persone fisiche. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli altri enti del Terzo settore, quale che ne sia la natura giuridica, nella persona del proprio legale rappresentante, che ne condividono le finali-

tà, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo statuto.

Viene espressamente esclusa qualsiasi forma di temporaneità del rapporto sociale.

Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea e ciascuno può esprimere un solo voto, anche per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Tutti i soci persone fisiche aventi diritti al voto sono liberamente eleggibili alle cariche sociali.

L'adesione alla associazione ha carattere volontario.

L'ammissione è deliberata dal consiglio direttivo ed è subordinata al versamento della quota associativa ed alla presentazione di una domanda scritta contenente le generalità, il codice fiscale, la dichiarazione di accettazione dello statuto, e con la quale il richiedente attesti il possesso dei requisiti di cui sopra. Il consiglio delibera in ordine all'ammissione del socio entro trenta giorni.

ART.4 - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associazione si avvale di volontari nello svolgi-

mento della propria attività ed è tenuta ad iscriverne in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui è anche associato o

tramite il quale svolge la propri attività volontaria.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5 - LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nel rispetto della normativa vigente.

ART. 6 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa annuale è stabilita dall'assemblea dell'associazione tenendo conto delle esigenze di gestione indicate dal consiglio direttivo.

La quota associativa deve essere versata entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno al tesoriere dell'associazione.

Il socio che è moroso nel pagamento della quota è sospeso dal diritto di votare in assemblea e nelle altre occasioni di voto.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 - RECESSO/ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualità di socio si perde per:

- recesso;

- morosità nel pagamento di due o più quote annuali;
- persistente violazione degli obblighi imposti dallo statuto e dal regolamento attuativo;
- comportamento contrario agli scopi dell'associazione o impossibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

L'esclusione del socio è deliberata dal consiglio direttivo che valuterà il verificarsi di una o più delle condizioni sopra esposte.

In ogni caso, prima di provvedere all'esclusione, il Consiglio fa pervenire al socio una comunicazione con la quale si indicano le violazioni contestate e si invita a far pervenire osservazioni in ordine agli addebiti mossi entro un termine di 15 giorni.

Il socio può impugnare la propria esclusione domandando all'assemblea di deliberare in ordine alla legittimità della stessa entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione.

L'assemblea delibera sulla richiesta del socio nel corso della prima riunione successiva all'istanza del socio.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE

ART. 8 - ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il vice presidente;
- il segretario;
- l'organo di controllo;
- il revisore legale dei conti.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea può deliberare su qualsiasi questione relativa alla vita, all'organizzazione ed alle attività dell'associazione.

In ogni caso l'assemblea deve:

- approvare ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il bilancio sottoposto dal consiglio direttivo;
- nominare i membri del consiglio direttivo e dell'organo di controllo e/o del revisore legale dei conti, ove necessari;
- approvare regolamenti interni;
- modificare lo statuto;

ART. 10 - RIUNIONI, MODALITÀ DI DELIBERAZIONE, CONVOCAZIONE

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno.

L'assemblea è convocata dal presidente, ma può anche essere convocata da un terzo dei membri del consi-

glio direttivo o da un decimo dei soci dell'associazione con avviso da inviare ai soci con qualunque mezzo idoneo, sempre che tale invio possa essere provato, almeno otto giorni prima della riunione.

L'avviso conterrà l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di riunione.

ART. 11 - VOTO

All'assemblea possono intervenire tutti i soci e possono esprimere il proprio voto tutti gli iscritti da almeno tre mesi nel libro soci in regola con il pagamento della quota al momento della votazione.

ART. 12 - PRESIDENZA

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di suo impedimento o cessazione dalla carica, dal vice presidente o, in casi di impedimento o cessazione dalla carica anche di quest'ultimo, da altra persona indicata dall'assemblea.

ART. 13 - VALIDITÀ

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

La distanza temporale tra le due convocazioni non può essere inferiore ad un giorno feriale.

ART. 14 - DELIBERAZIONI

Per le deliberazione di modifica dello statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Risulta ammesso il voto per delega scritta.

Ogni socio con diritto di voto può ricevere due deleghe.

È consentita la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione nonché l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

ART. 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al consiglio direttivo vigilare sul rispetto delle regole associative.

Il Consiglio ha ogni più ampio ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria. Al Consiglio spetta:

- deliberare l'accettazione di eventuali donazioni, contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti, indicando espressamente gli stessi nel bilancio sociale;
- vigilare sul rispetto delle regole previste nello statuto, nei regolamenti e nelle deliberazioni

dell'associazione;

- deliberare gli impegni di spesa dei fondi dell'associazione;

- elaborare ogni anno, entro il centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio d'esercizio accompagnato dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

- sottoporre i bilanci alla votazione dell'assemblea, previa pubblicazione degli stessi, unitamente alla relazione di missione, nell'albo dell'associazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea;

- adeguarsi e dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;

- stabilire la quota associativa.

ART. 16 - ORGANIZZAZIONE

Il consiglio direttivo dell'associazione è composto da tre a cinque membri, tra cui il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere dell'associazione. Se i componenti sono tre il Segretario svolgerà anche le funzioni di tesoriere.

Non è ammesso il cumulo di due o più delle cariche istituzionali.

La carica di consigliere é gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

ART. 17 - MODALITÀ D'ELEZIONE

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea dell'associazione, regolarmente costituita, con votazione a scrutinio segreto. Ogni socio esprime, a sua discrezione le preferenze fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere. Saranno dichiarati eletti nel consiglio direttivo i soci che avranno avuto il maggior numero di voti. in caso di parità risulterà eletto il socio che vanti la maggior anzianità d'iscrizione all'associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.

Il nuovo consiglio direttivo alla sua prima riunione elegge al suo interno il presidente, il vice presidente il segretario e il tesoriere. In caso di parità sarà eletto il consigliere con maggiore anzianità di iscrizione ovvero, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica.

Il Consiglio resta in carica per tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indi-

cando, oltre alle informazioni di cui all'art. 26, c. 6, Codice del Terzo settore, anche a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione, precisando se congiuntamente o disgiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le eventuali limitazioni di tale potere saranno opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 18 - MODALITÀ DI VOTAZIONE, MAGGIORANZA QUALIFICATA

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o da un quinto dei membri del consiglio direttivo, con comunicazione che indica l'ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione.

La convocazione del consiglio direttivo è comunicata ai membri almeno cinque giorni prima della data fissata e, in casi d'urgenza, con preavviso di quarantotto ore.

La convocazione è fatta con qualunque mezzo idoneo a provare l'invio della comunicazione.

Il consiglio direttivo è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei componenti del consiglio direttivo.

In caso di mancata convocazione il consiglio si ritiene validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo (se nominato), i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

I membri del consiglio direttivo votano secondo il criterio di un voto per testa; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Non è ammesso in alcun caso il voto per delega.

È consentita la partecipazione al Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione nonché l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

I verbali delle riunioni e le deliberazioni del consiglio direttivo sono pubblicati entro tre giorni nell'albo dell'associazione, salvo che riguardino fatti che si riferiscono a persone.

ART. 19 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi

compiuti dall' Associazione. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

ART. 20 - VICE PRESIDENTE

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente.

ART. 21 - SEGRETARIO

Il segretario resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del consiglio direttivo.

Il segretario dell'associazione deve:

- inviare gli avvisi di convocazione dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- redigere i verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- curare la tempestiva pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni nell'albo dell'associazione;

ART. 22 - TESORIERE

Il tesoriere è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi membri. La funzione può essere cumulata con quella di segretario.

Il tesoriere deve:

- custodire il patrimonio dell'associazione;
- tenere il registro della contabilità;
- conservare gli eventuali documenti giustificativi;
- rendere il conto al consiglio direttivo;

- riferire annualmente all'assemblea dei soci;
- verificare che ogni spesa sia effettuata previa autorizzazione del consiglio direttivo;
- provvedere alla riscossione delle quote associative annuali;
- predisporre il bilancio che il consiglio direttivo sottopone ogni anno all'assemblea.

Art. 23 - ORGANO DI CONTROLLO

L'associazione nominerà un organo di controllo, monocratico o collegiale, quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: cinque unità.

In caso di organo collegiale lo stesso sarà composto anche da non soci in misura di tre effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo dura in carica tre anni; la carica é gratuita.

All'organo di controllo si applicherà la disciplina di cui agli artt.2397 e 2399 C.C.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso il componente sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal sindaco.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo il caso in cui l'organo di controllo esercita

anche il controllo contabile, l'associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, quando si superino per due esercizi consecutivi i seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (unmilione centomila virgola zero zero);

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (duemilioni duecentomila virgola zero zero);

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dodici unità.

La carica è gratuita.

ART. 25 - COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è formato da:

1. Quote degli associati;
2. Contributi mensili degli associati da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
3. Eredità e donazioni e acquisti a qualunque titolo;
4. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche e priva-

te, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

5. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

6. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

7. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di solidarietà sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 26 - BILANCIO

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il consiglio direttivo deve sottoporre all'as-

sembra per l'approvazione il bilancio d'esercizio nelle forme stabilite dall'art.13 D.Lgs n.117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art.14 D.Lgs.n.1177/2017, se previsto per legge o in via facoltativa.

E' compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 D.Lgs.n.117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.27 - LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il registro dei volontari.

I libri sociali sono tenuti dall'Organo cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviandone richiesta al presidente dell'organo interessato.

ART. 28 - SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'associazione il suo patrimonio verrà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore avente finalità analoga o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 comma 1 del D.Lgs.n.117/20177.

ART. 29 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si rimanda alle norme del Codice del terzo Settore e, in quanto compatibili, del Codice Civile e della normativa applicabile.

Maria Celeste Celi nq - Adele Penna Notaio